



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Protocollo numero: **13901 / 2024**

Data registrazione: **20/12/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **229_ Circolari_divieto di fumo.pdf**

IPA: **istsc_miis06200v**

Oggetto: **229_ Circolari_divieto di fumo**

Destinatario:

**A TUTTO IL PERSONALE
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI PROFF. CASELLA, FAVARO E NOBILI
AL SITO / AGLI ATTI**

Ufficio/Assegnatario:

ANGILELLA VINCENZA (DIDATTICA)

Protocollato in:

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



**A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI STUDENTI E ALLE LORO
FAMIGLIE
AI PROFF. CASELLA, FAVARO E
NOBILI**

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso:

- oltre che ai locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. A tal proposito l'art. 4 del D.L. 12/09/2013, n. 104 stabilisce quanto segue: All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
- oltre all'uso delle sigarette tradizionali, anche a quello delle sigarette elettroniche. A tal proposito l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104 stabilisce quanto segue:
 1. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
 2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che **È VIETATO fumare sigarette e/o sigarette elettroniche negli spazi interni e/o nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice PETRI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse